

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**



Società della Salute della Toscana

Viale Matteotti, 35  
51100 Pistoia  
C.F. 90048490479

Determinazione n. **154** del **23 maggio 2018**

**Oggetto:** Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà ONLUS. Subentro titolarità convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale presso Centro diurno Monteoliveto.

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerato che con deliberazione di Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n° 38 del 28 dicembre 2016 è stato approvato, tra gli altri, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni semi - residenziali a favore di anziani non autosufficienti – centro diurno ed è stato autorizzato il Direttore della Società della Salute P.se a sottoscrivere la relativa convenzione fino alla scadenza del 31 dicembre 2019;

Dato atto che è stata sottoscritta convenzione tra Società della Salute Pistoiese ed Associazione Casa dell'Anziano Monteoliveto, come da mandato assembleare;

Preso atto che con nota registrata in arrivo SdS P.se prot. n° 92 del 10/1/2018 il Direttore della Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus ha trasmesso l'atto di conferimento ed apporto da parte dell'Associazione Casa dell'Anziano alla Fondazione medesima, tra l'altro, della posizione contrattuale afferente la convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019;

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 974 del 15/5/2018 il Comune di Pistoia ha preso atto del subentro all'Associazione Casa dell'Anziano da parte della Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge RT n° 41/2005 e dell'accreditamento sociale ai sensi della Legge RT n° 82/2009;

Visto l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

### **DISPONE**

- 1) di prendere atto del conferimento ed apporto da parte dell'Associazione Casa dell'Anziano alla Fondazione medesima, tra l'altro, della posizione contrattuale afferente la convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che il Direttore procederà a sottoscrizione con il legale rappresentante di Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio, all'Azienda USL Toscana centro e al Collegio Sindacale;
- 4) di pubblicare il presente atto all'albo della Società della Salute Pistoiese.

IL DIRETTORE  
Società della Salute Pistoiese  
F.to Daniele Mannelli

---

PUBBLICATA ALL'ALBO

Pistoia, 23 maggio 2018

Società della Salute Pistoiese  
F.to Daniele Mannelli

## CONVENZIONE

Oggetto: Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – 1.1.2018 – 31.12.2019.

### TRA

**La Società della Salute Pistoiese** C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35 d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dr. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09/03/1973, in quanto incaricato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione Assemblea dei Soci n° 38/2016

### E

**Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus** C.F e P.I. 01900090471 con Sede Legale in Pistoia, Via Puccini n° 29, quale Ente Gestore delle Strutture Semiresidenziali per persone anziane denominate Centro Diurno Monteoliveto e Centro Diurno Alzheimer e ubicate in Pistoia via Bindi n° 16, legalmente rappresentata dal Rev. Sac. Fabbri don Patrizio nato ad Agliana (PT) il 23/01/1958, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

### PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2016 sono scadute le convenzioni stipulate con le Strutture Semiresidenziali della Zona Pistoiese per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese, già cedute alla Società della Salute Pistoiese con Deliberazioni del Direttore Azienda Sanitaria nn. 350/2015 e 399/2015;
- che in base alle suddette Deliberazioni il Consorzio provvederà a liquidare le quote sanitarie a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, previo trasferimento delle stesse alla Società della Salute Pistoiese;

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 38 del 28/12/2016 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. 38 del 28/12/2016 si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA e CD fino alla data del 31 dicembre 2019;
- che con determinazione del Direttore della SdS Pistoiese n° 154 del 23 maggio 2018 si è preso atto del subentro nella titolarità della convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale presso il Centro diurno Monteoliveto da parte della Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà ONLUS;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019 i rapporti contrattuali in materia di assistenza semiresidenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, fermo il tetto finanziario disponibile per ciascun anno per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate;
- che pertanto, per i Centri Diurni non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatogli dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello aziendale;

#### **VISTE**

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo base da parte del Centro Diurno Monteoliveto e del modulo cognitivo comportamentale da parte del Centro Diurno Alzheimer rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento**

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da strutture operative poste nel Comune di Pistoia – Via Bindi 16 che, secondo la normativa vigente in materia, sono classificate quali strutture semiresidenziali per anziani. La struttura del Centro Diurno Monteoliveto è costituita di n. 16 posti di modulo base per non autosufficienti. La struttura risulta autorizzata dal Comune di Pistoia con determinazione n° 1404 dell'8 maggio 2007 e accreditata con determinazione dirigenziale n° 2236 del 6 ottobre 2011. Autorizzazione ed accreditamento sono confermate con determinazione dirigenziale del Comune di Pistoia n° 974 del 15 maggio 2018.

La struttura del Centro Diurno Alzheimer è costituita di n. 14 posti di modulo specialistico cognitivo comportamentale per non autosufficienti. La struttura risulta autorizzata dal Comune di Pistoia con determinazione n° 1353 del 10 maggio 2006 e accreditata con determinazione n° 2236 del 06 ottobre 2011. Autorizzazione ed accreditamento sono confermate con determinazione dirigenziale del Comune di Pistoia n° 974 del 15 maggio 2018.

### **Art. 4 Diritto di accesso di cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie**

#### **Toscane e di cittadini che chiedono in proprio l'ammissione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali dei Centri Diurni entro il limite dei posti accreditati dagli stessi. L'onere relativo alla

quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso l'autorizzazione ed ha rilasciato impegnativa di pagamento. La fruizione del servizio da parte di soggetti provenienti da altre USL è vincolata alle prestazioni previste dal progetto individuale di intervento e la relativa autorizzazione non è cedibile a terzi.

È consentita ai Centri Diurni l'ammissione di utenti che privatamente chiedono l'ingresso e non sono inviati da nessuna Azienda Sanitaria o Società della Salute, sempre nel rispetto dei limiti dei posti autorizzati e previa verifica con il Consorzio della necessità da parte di quest'ultimo di utilizzare i posti disponibili. Niente è dovuto da parte del Consorzio per l'ammissione di persone che privatamente chiedono di accedere al servizio.

#### **Art. 5 Personale**

Il gestore dei Centri Diurni dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento dei servizi semiresidenziali per anziani.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1 comma 5 della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto ai Centri Diurni di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

#### **Art. 6 Controlli e vigilanza**

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso al Centro Diurno senza necessità di preavviso.

#### **Art. 7 Retta giornaliera**

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di frequenza, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte del gestore dei Centri Diurni. In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta ad Euro 31,39 giornaliere per il

modulo base e ad Euro 41,12 giornaliera per il modulo cognitivo comportamentale.

I Centri Diurni hanno diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

I Centri Diurni non possono richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

#### **Art. 8 Quota sociale**

Le parti danno atto che la quota sociale per il Centro Diurno modulo base, pari ad Euro 33,43, e la quota sociale per il Centro Diurno modulo cognitivo comportamentale, pari ad Euro 27,35, sono a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *“Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”*.

#### **Art. 9 Fatturazione**

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati all'ingresso ai Centri Diurni, il gestore degli stessi provvederà ad emettere fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

#### **Art. 10 Pagamento**

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

#### **Art. 11 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2019 e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.01.2018.

#### **Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale**

**Recesso** Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte dei Centri Diurni, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

**Risoluzione** – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 ultimo alinea. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine senza esito per la parte oggetto di contestazione, la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile capo XIV Sezione 1 – artt. da 1453 a 1462 se e in quanto applicabili.

#### **Art. 13 Trattamento dati personali – Codice della privacy**

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante dei Centri Diurni quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione del testo della presente convenzione. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle

attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

#### **Art. 14 Coperture assicurative**

I Centri Diurni dichiarano di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

#### **Art. 15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

I Centri Diurni dichiarano espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

#### **Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi**

**Diritti dell'utente** – I Centri Diurni riconoscono il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. Gli stessi Centri Diurni sono tenuti ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

**Carta dei servizi** – ai sensi della vigente normativa, i Centri Diurni devono dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

#### **Art. 17 Valore della convenzione**

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate.

#### **Art. 18 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

#### **Art. 19 Spese contrattuali**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

### **Art. 20 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

### **Art. 21 Norma finale**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

### **Letto, confermato e sottoscritto**

Pistoia li \_\_\_\_\_

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Direttore

Dr. Daniele Mannelli

Pistoia, li \_\_\_\_\_

Per Fondazione Sant'Atto per  
l'inclusione e la solidarietà onlus

Il Legale Rappresentante

Rev. Sac. Fabbri don Patrizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, e 21.

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Direttore

Dr. Daniele Mannelli

Per Fondazione Sant'Atto per  
l'inclusione e la solidarietà onlus

Il Legale Rappresentante

Rev. Sac. Fabbri don Patrizio

## SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

### ATTO DI DESIGNAZIONE

A

#### **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

La Società della Salute Pistoiese, con sede in Pistoia, via G. Matteotti, 35, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 con il presente atto

#### DESIGNA

A

#### **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

La **Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus** nella persona di **Rev. Sac. Fabbri don Patrizio**, al quale la Società della Salute Pistoiese ha affidato con determinazione del Direttore n. 154 del 23/5/2018 la titolarità della convenzione, quale Ente Gestore delle Strutture Semiresidenziali per persone anziane denominate Centro Diurno Monteoliveto e Centro Diurno Alzheimer ubicate in Pistoia via Bindi n° 16, inerente l'attività assistenziale di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019.

Il Responsabile in tale veste si impegna a:

- designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno chiamati ad effettuare le operazioni nell'ambito delle attività suddette, fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento di dati, nonché fornendo alla Società della Salute Pistoiese l'elenco dei soggetti individuati come incaricati;
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;
- compiere quanto necessario per l'osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Consortile attuativo del Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio - [www.sdspistoiese.toscana.it](http://www.sdspistoiese.toscana.it) - Amministrazione Trasparente - link “Privacy”- Regolamento Privacy;

- informare la Società della Salute Pistoiese della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Società della Salute Pistoiese o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso;
- verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- informare la Società della Salute Pistoiese in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- indicare alla Società della Salute Pistoiese i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli “Amministratori di Sistema” di cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.

Pistoia, addì .....

p. il Titolare del trattamento dei  
dati  
Società della Salute Pistoiese  
Dr. Daniele Mannelli

Per presa visione  
il Responsabile esterno del trattamento dei dati  
Rev. Sac. Fabbri don Patrizio

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Società della Salute Pistoiese per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003.